

Sono riservate agli Acquisitori delle Colte, Dadie, ed altre gravezze le ragioni e diritti d'indennità che potessero loro competere, e che saranno in seguito liquidati secondo le forme da stabilirsi per la liquidazione generale del debito pubblico degli Stati Veneti.

TITOLO III.

Imposte indirette ed altre Tasse.

ARTICOLO XI.

Le privative de' Sali e Tabacchi; delle Carte da giuoco; delle Polveri e Nitri; i Dazj di mercanzia e di consumo; i Dazj degli Instrumenti, Atti, Contratti, Eredità, le tasse d'industria; e gli altri diritti e tasse qualsivogliano in osservanza all'epoca del 1 Novembre 1805, sono provvisoriamente mantenuti, come pure le Leggi e Regolamenti che li riguardano.

Sono similmente mantenuti i pedaggi e pontatici.